



Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

N. 228 – 1394064 / 2007

(numero-protocollo/anno)

Oggetto: autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un *impianto di cogenerazione* alimentato da fonte rinnovabile da ubicarsi nel comune di Chivasso.

Impresa: **SIGIT S.p.A.**

Codice Impresa: **S0812**

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- l'Impresa SIGIT s.p.a. con sede legale in S. Giustino (PG), via Citernese n. 108, P. IVA 00520700014, ha presentato alla Provincia di Torino, in data 30 aprile 2007 (ns. prot. n. 532090), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un *impianto di cogenerazione a olio vegetale* da ubicarsi nel comune di Chivasso in via Caluso, 50 c/o Consorzio Parco Industriale di Chivasso (PiChi);
- il progetto concerne la realizzazione di un impianto per la produzione di energia a partire da fonti definite rinnovabili in base al D.Lgs. 387/2003 ed il relativo procedimento è quindi disciplinato dall'articolo 12 del decreto stesso;
- la Provincia di Torino ha avviato, con nota prot. n. 536170 del 10/05/2007, il procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in questione e, con nota prot. n. 580818 del 23/05/2007, ha indetto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., una conferenza dei servizi per il giorno 29/06/2007;
- la Provincia di Torino, a seguito delle risultanze della conferenza dei servizi, con nota prot. n. 747524 del 03/07/07 provvedeva a richiedere la documentazione integrativa necessaria per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- La società SIGIT s.p.a. ha presentato la documentazione integrativa richiesta in data 24/08/2007 (prot. n. 913730) e 06/09/2007 (prot. n.964458);
- a seguito delle integrazioni presentate dall'Azienda, che prevedono anche una modifica del progetto iniziale, è stata convocata con nota prot. n. 1009687 del 17/09/2007, una seconda riunione della conferenza dei servizi in data 28/09/2007.

Considerato che:

- il Comune di Chivasso ha espresso in sede di conferenza dei servizi e fatto pervenire alla Provincia di Torino (ns. prot. 770493 del 09/07/2007) parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto, motivato in particolare da:
 - criticità sulla qualità dell'aria esistenti sul territorio di propria competenza;
 - presenza di altri impianti a elevato impatto emissivo, tra cui la centrale termoelettrica di proprietà Edipower, della potenza elettrica di 1140 MW che dovrà tra l'altro fornire l'energia termica per la futura rete di teleriscaldamento.

Considerato inoltre che:

- gli impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili, autorizzati in base al D.Lgs. 387/2003, sono definiti di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti dall'art.12 del decreto stesso;
- in relazione alla necessità di contenere quanto più possibile le emissioni, evidenziata nel corso della conferenza dei servizi, il richiedente ha ridotto la potenza di combustione da installarsi da 49 a 36 MW;
- al medesimo proposito, il progetto prevede l'installazione di un impianto di abbattimento degli effluenti provenienti dal motore del tipo SCR (Selective Catalytic Reduction) che rappresenta, al momento, una delle migliori tecniche disponibili;
- lo studio richiesto sull'intero ciclo di produzione e trasporto del combustibile, volto a valutare il bilancio relativo all'emissione di CO₂, ha dato esito positivo, anche nel caso di approvvigionamento oltre oceano, evidenziando che il progetto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto.

Ritenuto che:

- la documentazione progettuale presentata a corredo dell'istanza di autorizzazione e le successive integrazioni risultano tecnicamente esaustive;
- al fine di garantire un'elevata efficienza energetica complessiva dell'impianto, anche in relazione allo stato della qualità dell'aria nell'area interessata, l'impianto dovrebbe rispettare un valore di limite termico elevato, tenuto conto tra l'altro delle possibilità di impiego del calore offerte dalle prospettive di sviluppo delle utenze all'interno del consorzio "PiChi", della rete di teleriscaldamento del comune di Chivasso e delle potenziali future utenze nell'Area PEC "ex Lancia" e nel polo industriale "Chind";
- in tal senso, l'impresa debba esercire l'impianto in modo da rispettare un valore minimo del limite termico, definito dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002, ma da valutarsi giornalmente, come in *Allegato A* alla presente autorizzazione, pari a:
 - 28% all'entrata in esercizio dell'impianto,
 - 40% in condizioni di regime, entro un termine massimo di 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
- onde sostenere e promuovere la diffusione del teleraffrescamento quale tecnica di valorizzazione delle risorse energetiche, ai fini del calcolo del limite termico a regime, il calore fornito durante la stagione estiva per il teleraffrescamento possa essere moltiplicato per un fattore pari a 1,5;

Valutato che:

- le eccezioni sollevate dal comune di Chivasso, seppure pertinenti, riguardano essenzialmente la materia ambientale, competenza che in base all'ordinamento nazionale e regionale, è attribuita alla Provincia di Torino, e non recano le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso;
- per quanto riguarda le ricadute di carattere sanitario, l'incremento del carico emissivo a livello locale di ossidi di azoto, conseguente la realizzazione dell'impianto, è inferiore al 10% delle emissioni annuali dalla centrale termoelettrica Edipower; pertanto, sebbene non trascurabile, non è tale da costituire un aumento significativo dei rischi per la salute pubblica;
- gli approfondimenti svolti, la riduzione della taglia di impianto, l'adozione delle migliori tecniche disponibili, la conformità agli obiettivi di Kyoto, nonché l'imposizione di un elevato limite termico di esercizio, che fa obbligo al gestore di impiegare l'energia prodotta in una logica di massima valorizzazione e di integrazione, compensano adeguatamente l'incremento emissivo nell'area di interesse;
- anche alla luce della declaratoria di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, attribuita dal citato D.Lgs. 387/2003 agli impianti del tipo presentato in progetto, si debba dare luogo alla conclusione del procedimento sulla base delle posizioni prevalenti, di cui al comma 6-bis dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i.

Visti:

- il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte V, recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- il D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1998 - concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 - concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
- la D.C.R. n. 98-1247 dell'11 gennaio 2007, Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento per l'aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 che individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M. relativo ai trasferimenti dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie e di personale e che regola i flussi finanziari necessari al loro svolgimento;
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, alla Regione Piemonte ed agli Enti Locali della Regione" pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001;
- la D.G.P. n° 112-41183/2001 avente per oggetto: "Decentramento amministrativo. D.Lgs. 112/1998 e L.R. 44/2000. Nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia in materie diverse. Primo provvedimento di attuazione".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, per la durata di 15 anni dall'emanazione del presente atto, l'impresa SIGIT S.p.A., con sede legale in S. Giustino (PG), via Citernese n. 108, P. IVA 00520700014, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, includendo nella presente l'autorizzazione ex art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53, nonché ex art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, alla costruzione ed all'esercizio dall'impianto di cui all'allegato A, composto da n. 5 pagine, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di vincolare l'autorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nell'*allegato A*;
- 3) di stabilire quale termine per la messa a regime degli impianti quello riportato nell'*allegato A*;

- 4) di indicare, per i controlli da effettuarsi a cura dell'Impresa, la periodicità e le modalità riportate nell'*allegato A*;
- 5) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso in copia semplice al Comune di Chivasso, al Consorzio PiChi e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio, per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

AVVERTE

- che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- che qualora l'impresa intenda effettuare:
 - a) il trasferimento dell'impianto in altra località;
 - b) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;deve preventivamente presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 269 (rispettivamente commi 2 e 8) del D.Lgs. 152/2006 e ottenere la relativa autorizzazione;
- che in caso di variazione del regime societario l'impresa deve richiedere volturazione della presente autorizzazione;
- che in caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati l'impresa deve comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi;

INFORMA CHE

- ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 269 comma 6, il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo, effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto;
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dal suo ricevimento.
- Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 27 novembre 2007

il Dirigente di Staff
Ing. Pier Franco ARIANO

ALLEGATO A - SCHEDA DESCRITTIVA	
Impresa: SIGIT s.p.a.	Codice impresa: S0812

<i>Impresa</i>	SIGIT S.p.A.
<i>Partita IVA</i>	00520700014
<i>Sede Legale</i>	Via Citernese n. 108 – San Giustino (PG)
<i>Attività dell'Impresa</i>	Produzione di energia elettrica e calore in cogenerazione
<i>Ubicazione impianto</i>	Comune di Chivasso, Via Caluso n. 50
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto per la produzione di energia elettrica e calore in cogenerazione alimentato a olio vegetale come sotto descritto
<p>L'impianto è costituito da:</p> <p>N. 1 motore endotermico a ciclo diesel con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Potenza immessa col combustibile: 36.114 kW Potenza elettrica nominale: 16.950 kW Potenza termica utile: 10.500 kW Rendimento elettrico nominale: 46,9% Rendimento nominale di cogenerazione: 76,0% Possibile impiego di parte del vapore prodotto per alimentare una turbina a olio siliconico da 930 kW</p> <p>Caratteristiche dei sistemi di riduzione delle emissioni inquinanti: <i>Sistema SCR</i> per l'abbattimento degli NOx. <i>Catalizzatore ossidante</i> per l'abbattimento del CO e l'ossidazione del particolato carbonioso.</p>	

ALLEGATO A - QUADRO EMISSIONI

Impresa: SIGIT s.p.a.

Codice impresa: S0812

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h effettivi]	Durata emissioni [h/giorno]	Andamento delle emissioni nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa media oraria]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro [m]	Impianto di abbattimento
1⁽¹⁾	MOTORE DI COGENERAZIONE	130.000	24	Continuo	144	Polveri totali	20	25	2	SCR per NOx Catalizzatore ossidante per CO e polveri
						CO	200			
						NOx	200			
						NH ₃	10			

(1) Per gli effluenti del motore i valori di concentrazione degli inquinanti sono riferiti ai fumi secchi e a un contenuto volumetrico di ossigeno pari al 5% a 0°C e 0,101 Mpa

ALLEGATO A - PRESCRIZIONI	
Impresa: SIGIT s.p.a.	Codice impresa: S0812

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione, fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato A, rappresentano la massima concentrazione media oraria di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dagli impianti considerati.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato A.
4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento, di arresto e di guasto impianto. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento, di arresto e di guasto impianto.
5. Se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'impresa deve informare la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.
6. La data di avviamento degli impianti deve essere comunicata al Sindaco del Comune interessato ed alla Provincia di Torino come previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000, con almeno 15 giorni di anticipo. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.
7. Ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 (autocontrolli iniziali), l'Impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato A.
8. L'impresa dovrà effettuare, sulle emissioni provenienti dal motore di cogenerazione (punto di emissione n. 1), misurazioni in continuo delle concentrazioni di NO_x, CO, e NH₃ nonché dell'O₂ della temperatura e, se necessario, del vapore acqueo. Le apparecchiature devono essere progettate, esercitate, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dall'Allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006. Le registrazioni dei dati devono essere conservate in stabilimento, su supporto informatico, per 5 anni, a disposizione degli enti preposti al controllo. Dovrà inoltre essere prevista e registrata nel sistema SME la misura in continuo della portata di combustibile in alimentazione al motore e dell'energia elettrica e termica prodotta. La concentrazione delle polveri deve essere rilevata nel corso degli autocontrolli iniziali e degli autocontrolli periodici.
9. L'impresa dovrà inviare alla Provincia di Torino e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., contestualmente alla comunicazione della data di avviamento degli impianti, una relazione tecnica, descrittiva del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e delle modalità di gestione dello stesso, redatta secondo le indicazioni fornite da ARPA Piemonte.
10. L'impresa dovrà rendere disponibili, secondo modalità da concordarsi con ARPA Piemonte, i dati relativi alle proprie emissioni, ai fini dell'aggiornamento del modello SCAL impiegato per valutare le ricadute al suolo degli NO_x prodotti dalla centrale Edipower e dalle altre sorgenti presenti nell'area di Chivasso.
11. Il rilevamento dei parametri indicati nel Quadro Emissioni dell'Allegato A che non vengono monitorati in continuo deve essere eseguito annualmente (autocontrolli periodici), nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
12. L'impresa deve comunicare alla Provincia di Torino e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali delle emissioni, nonché la data degli autocontrolli periodici.
13. L'impresa deve trasmettere i risultati analitici degli **autocontrolli iniziali entro 60 giorni dalla**

ALLEGATO A - PRESCRIZIONI	
Impresa: SIGIT s.p.a.	Codice impresa: S0812

data di effettuazione ex art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e degli **autocontrolli periodici entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione** alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco competente per territorio.

14. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché quelle in merito ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, così come rivisti dal DM 25/08/2000. Nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate. Nella presentazione dei risultati dovrà inoltre essere indicato il carico produttivo dell'impianto sul quale vengono eseguiti i campionamenti al momento degli stessi.
15. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato A, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono, inoltre, essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.lgs. 626/94.
16. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti d'emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
17. Al fine di garantire un'elevata efficienza energetica complessiva, l'impresa dovrà esercire l'impianto in modo da rispettare i valori minimi riportati al punto seguente per il limite termico calcolato su base giornaliera e così definito:

$$LT_{365} = Et_{365} / (Ee_{365} + Et_{365})$$

dove:

Ee_{365} = energia elettrica complessivamente prodotta, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione.

Et_{365} = energia termica complessivamente prodotta in cogenerazione, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione.

18. L'impresa dovrà esercire l'impianto in modo da rispettare i **valori minimi** sotto riportati per il **limite termico**, calcolato come al punto precedente;
 - $LT_{365} = 28\%$ all'entrata in esercizio dell'impianto
 - $LT_{365} = 40\%$ in condizioni di regime, entro 5 anni dall'entrata in esercizio.
19. Contestualmente alla comunicazione dell'entrata in esercizio dell'impianto, l'impresa dovrà trasmettere il programma delle intese e degli interventi finalizzati al conseguimento, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio, dell'obiettivo di regime di cui al punto precedente, in funzione degli sviluppi della rete di teleriscaldamento di Chivasso e delle utenze nell' Area PEC ex Lancia, nel polo industriale Chind, nel consorzio PiChi stesso e altre eventuali.
20. Ai fini del calcolo del limite termico, il calore fornito per il teleraffrescamento, al netto delle perdite sulla rete e misurato presso le utenze, è moltiplicato per un fattore pari a 1,5.
21. L'impresa, al fine di attestare quanto riportato al punto precedente, dovrà inviare alla Provincia di Torino entro il **30 aprile** di ogni anno una relazione relativa all'anno solare precedente contenente:

ALLEGATO A - PRESCRIZIONI

Impresa: SIGIT s.p.a.

Codice impresa: S0812

- indicazioni sulle utenze servite dalla centrale di cogenerazione, con particolare riferimento alla volumetria e alla destinazione d'uso degli edifici riscaldati e/o raffrescati, al calore fornito per processi industriali e alle prospettive di ampliamento;
- diagrammi di carico termico sotto forma di grafico o di tabella dei componenti la centrale, relativi all'anno analizzato;
- una quantificazione dell'energia primaria impiegata, dell'energia elettrica prodotta e del calore effettivamente utilizzato, nonché delle emissioni inquinanti, come nella tabella riepilogativa riportata al punto seguente.

22. Relativamente alla produzione energetica e ai parametri degli effluenti dal motore monitorati in continuo, il Gestore, entro il **30 aprile di ogni anno**, predispone e invia alla Provincia di Torino, all'A.R.P.A. e al Comune di Chivasso una tabella contenente le informazioni riportate nello schema sottostante relative all'anno solare precedente

Identificativo dell'impianto:									
	Consumo olio combustibile (Kg)	Energia elettrica prodotta (KWh)	Energia termica utile (KWh)	Massima concentrazione oraria di NO _x (mg/m ³)	Massima concentrazione oraria di CO (mg/m ³)	Massima concentrazione oraria di NH ₃ (mg/m ³)	Flusso massa NO _x (Kg)	Flusso massa CO (Kg)	Flusso massa NH ₃ (Kg)
Gennaio									
Febbraio									
...									
Dicembre									
Anno									

Le concentrazioni sono riferite al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 5% a 0 °C e 1013 hPa.

23. L'impresa dovrà inviare comunicazione alla Provincia di Torino qualora intenda apportare modifiche al progetto che comportino variazioni dell'impianto rispetto a quanto descritto nella presente autorizzazione.
24. Copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.